

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo

2006/0116(COD)

3.10.2006

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD))

Relatore per parere (*): Alessandro Battilocchio

(*). Procedura rafforzata fra le commissioni – articolo 47 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1, prima frase	
(1) Al fine di una maggiore efficacia dell'assistenza esterna dell'UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi.	(1) Al fine di una maggiore efficacia <i>e trasparenza</i> dell'assistenza esterna dell'UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi.
<i>Motivazione</i>	
<i>È fondamentale garantire, nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti, un alto livello di trasparenza nelle procedure relative alla programmazione e attuazione dell'assistenza esterna.</i>	
Emendamento 2 Considerando 4	
(4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, sottolinea che "Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell'uomo, buon governo e democratizzazione."	(4) Il consenso europeo sullo sviluppo, approvato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, sottolinea che "Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell'uomo, buon governo e democratizzazione." <i>Siffatte politiche contribuiscono pertanto in ampia misura alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) relativi all'eradicazione della povertà per i quali l'Unione europea si è impegnata nel 2000.</i>

Motivazione

Il riferimento al consenso europeo è adeguato, ma è opportuno aggiungere altresì un riferimento agli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Emendamento 3 Considerando 6

(6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell'uomo, adottato nell'ambito delle Nazioni Unite.

(6) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti universali dell'uomo adottato nell'ambito delle Nazioni Unite, **compresi gli OSM.**

Emendamento 4 Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento mira anche a rafforzare le capacità dei parlamenti nazionali di promuovere la stabilità politica interna e regionale.

Emendamento 5 Considerando 8

(8) ***A differenza dei*** diritti umani, ***che*** possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, ***la democrazia va considerata*** come un processo, che si sviluppa dall'interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e

(8) ***Mentre i*** diritti umani ***e i principi e i valori democratici*** possono essere intesi quali norme internazionali universalmente accettate, ***le procedure specifiche per la creazione di istituzioni capaci di garantire il rispetto di tutti i diritti umani e democratici devono essere considerate*** come un processo, che si sviluppa dall'interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e

riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato.

alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato, ***senza tuttavia ridurre l'impegno della comunità internazionale.***

Motivazione

È importante sottolineare la responsabilità primaria dei paesi interessati per l'instaurazione della democrazia, ma è altresì opportuno ricordare l'impegno della comunità internazionale.

Emendamento 6 Considerando 9

(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell'iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo.

(9) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, ***trasparente***, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza dei regolamenti (CE) n. 975/1999 e (CE) n. 976/1999 del Consiglio, che hanno costituito la base giuridica dell'iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), sono necessari specifiche ***e adeguate*** risorse finanziarie e uno strumento finanziario capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità con gli aiuti umanitari e con gli strumenti di finanziamento per lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo.

Motivazione

È fondamentale garantire, nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti, un alto livello di trasparenza nelle procedure relative alla programmazione e attuazione dell'assistenza esterna.

Emendamento 7 Considerando 10

(10) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri

(Non concerne la versione italiana)

mezzi per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell'ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 8
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Le attività dei beneficiari finanziate mediante il presente strumento rappresentano la concreta attuazione delle priorità dell'UE nei settori della democrazia e dei diritti dell'uomo e pertanto qualsiasi ostruzione a siffatte attività rappresenterebbe una violazione dei valori essenziali dell'Unione.

Motivazione

È necessario specificare chiaramente l'importanza dell'azione perseguita nell'ambito del presente strumento, che rappresenta un'azione volta a promuovere i principi e i valori fondamentali dell'Unione sottolineando che un'ostruzione dimostrabile e ingiustificata a siffatta azione costituisce una violazione dei valori fondamentali dell'Unione.

Emendamento 9
Considerando 11

(11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell'ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica,

(11) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell'ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica,

dell'Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, **regionali e** nazionali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile.

dell'Accordo di Cotonou con i paesi ACP e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, nazionali, **regionali e locali** attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile.

Motivazione

Oltre ai livelli mondiale, regionale e nazionale, nel presente emendamento e in vari emendamenti successivi si fa riferimento al livello locale in quanto livello d'azione. L'azione a livello locale può rivelarsi adeguata in quanto più vicina alle preoccupazioni concrete dei cittadini. Inoltre, è conforme alla realtà di taluni paesi dove l'accento deve essere posto sulla protezione di minoranze o di gruppi discriminati.

Emendamento 10 Considerando 12

(12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani **vengono** sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso **delle** autorità del paese terzo, l'erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all'interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente

(12) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani **devono essere** sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso **dei governi e di altre** autorità **pubbliche** del paese terzo, l'erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all'interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi.

proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.

Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali le missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con la proposta, ma la rafforza specificando la necessità dell'indipendenza rispetto al governo e alle altre autorità pubbliche.

Emendamento 11 Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento deve comprendere misure per la costruzione di capacità per parlamenti e parlamentari democraticamente eletti, qualora il governo del paese interessato si opponga a tale costruzione di capacità nell'ambito dello SPA, dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato, dello strumento per il finanziamento della Cooperazione allo Sviluppo e della Cooperazione Economica, dello Strumento finanziario di Stabilità e dell'Accordo di Cotonou.

Motivazione

Il rafforzamento delle istituzioni parlamentari costituisce uno dei principali mezzi per l'instaurazione e il consolidamento della democrazia nei paesi terzi. Molto spesso i governi sono poco propensi a chiedere un aiuto a favore del rafforzamento delle capacità dei parlamenti. È pertanto fondamentale che la Commissione lo chieda sistematicamente in sede di negoziazione dei programmi nazionali con i governi dei paesi terzi sulla base degli strumenti regionali. L'accordo di Cotonou rivisto propone espressamente che i parlamenti possano essere beneficiari dell'aiuto. Lo strumento in parola, le cui risorse sono limitate, contribuisce altresì in via sussidiaria al rafforzamento delle istituzioni parlamentari.

Emendamento 12
Considerando 13

(13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell'assistenza esterna del 2001 (Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance) sottolineano l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto.

(13) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell'assistenza esterna del 2001 (Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance) sottolineano l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna **globale** dell'UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità **e la coerenza** dei rispettivi interventi di aiuto.

Motivazione

L'emendamento precisa che il coordinamento riguarda la Commissione e gli Stati membri. Fa altresì riferimento alla necessità di coerenza.

Emendamento 13
Considerando 15

(15) Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpellì **quanto prima possibile** i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto.

(15) Durante la fase di programmazione, **in uno stadio iniziale**, è opportuno che la Commissione interpellì **il Parlamento europeo e** i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto **nonché di garantire che essi perseguano gli obiettivi stabiliti nel modo più efficiente ed efficace possibile.**

Motivazione

La consultazione deve essere estesa al Parlamento europeo e in tutti i casi deve aver luogo quanto prima possibile. Viene altresì ricordato l'obiettivo dell'efficacia.

Emendamento 14
Considerando 16

(16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l'efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell'assistenza esterna.

(16) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l'efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve poter pertanto adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia, ***dopo averlo notificato al Parlamento europeo***. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell'assistenza esterna.

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)

-a) a sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

Motivazione

È opportuno sottolineare il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto in questa fase.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) ***ad un maggior*** rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ***ove*** siano particolarmente a rischio, e a fornire sostegno e solidarietà alle vittime di repressioni e maltrattamenti;

a) ***alla promozione del*** rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ***a livello mondiale, ma con particolare attenzione ai luoghi in cui*** siano particolarmente a rischio, e a fornire sostegno e solidarietà alle vittime di repressioni e maltrattamenti;

Motivazione

La parola "promozione" è più forte dell'espressione "maggior rispetto". Se è corretto prestare un'attenzione particolare alla situazione dei diritti dell'uomo nei luoghi in cui sono più a rischio, è comunque opportuno precisare ancora una volta in questa fase che l'ambizione

dello strumento è il livello mondiale. La pena di morte continua ad essere applicata in paesi in cui i diritti dell'uomo non sono particolarmente a rischio.

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c) ad un *rafforzamento* del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia;

c) ad un *sostegno e a un rafforzamento* del quadro internazionale *e regionale* per la tutela dei diritti umani, a favore dello Stato di diritto e della promozione della democrazia;

Motivazione

Deve costituire un obiettivo anche il rafforzamento del quadro internazionale e regionale per la tutela dei diritti umani. Infatti taluni strumenti internazionali devono ancora essere ratificati da numerosi Stati. Potrebbero altresì essere messi a punto nuovi strumenti, ad esempio in materia di non discriminazione.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d) ad accrescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante *una maggiore diffusione* dell'osservazione e dell'assistenza elettorali.

d) ad accrescere la fiducia nei processi elettorali democratici mediante *lo sviluppo* dell'osservazione e dell'assistenza elettorali, *qualora tale osservazione e assistenza non possano essere assicurate mediante altri mezzi più adeguati, e a sostenere le organizzazioni indipendenti della società civile e i difensori dei diritti umani nel processo postelettorale, allo scopo di consolidare la democratizzazione dei paesi interessati.*

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) a lottare contro la corruzione qualora ciò non sia possibile mediante altri mezzi più adeguati;

Motivazione

Occorre altresì menzionare la lotta contro la corruzione anche se può essere attuata

mediante altri mezzi in quanto lo strumento in parola ha un ruolo complementare e sussidiario. Essendo la corruzione spesso inerente all'apparato dello Stato, può succedere che la Commissione, in sede di negoziazione dei programmi nazionali con i governi dei paesi terzi sulla base degli strumenti regionali o dell'accordo di Cotonou, non giunga a ottenere piena soddisfazione in tale settore. Lo strumento in parola può costituire un mezzo complementare particolarmente valido.

Emendamento 20

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), alinea

a) sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, nello specifico rafforzando il ruolo della società civile, ovvero:

a) sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, nello specifico rafforzando il ruolo **dei parlamenti democraticamente eletti** e della società civile, ovvero:

Emendamento 21

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo l'uguaglianza uomo-donna nella società civile e nella vita politica e economica;

ii) incoraggiando la partecipazione al processo decisionale su scala nazionale, regionale e locale, e promuovendo **la non discriminazione nei confronti delle minoranze che garantisce** l'uguaglianza uomo-donna nella società civile e **la parità di opportunità** nella vita politica e economica;

Motivazione

È opportuno menzionare espressamente le minoranze la cui situazione è molto preoccupante in vari paesi, nonché l'uguale partecipazione.

Emendamento 22

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

iii) promuovendo il rispetto reciproco e il pluralismo tanto a livello della società civile che della vita politica tramite il sostegno alla libertà d'espressione e di riunione, all'indipendenza e all'atteggiamento responsabile dei media, **al** libero accesso all'informazione **e alla libertà di associazione**;

iii) promuovendo il rispetto reciproco e il pluralismo tanto a livello della società civile che della vita politica tramite il sostegno alla libertà d'espressione, **associazione** e di riunione, all'indipendenza e all'atteggiamento responsabile dei media, **e favorendo il libero ed equo** accesso all'informazione, **in particolare per le**

popolazioni che vivono in regimi non democratici;

Motivazione

L'emendamento propone di raggruppare la libertà di espressione, di associazione e di riunione. Propone altresì di rafforzare il punto relativo ai mezzi di informazione.

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

iv) rafforzando lo Stato di diritto e incoraggiando la riforma dell'ordinamento, l'indipendenza della magistratura, la lotta contro l'impunità e contribuendo alla creazione di strumenti giudiziari di transizione e riconciliazione, tramite, tra le altre cose, il sostegno alla creazione e al funzionamento di tribunali internazionali ad hoc e al tribunale penale internazionale;

iv) rafforzando lo Stato di diritto e incoraggiando la riforma dell'ordinamento, l'indipendenza della magistratura, la lotta contro l'impunità **e la corruzione** e contribuendo alla creazione di strumenti giudiziari di transizione e riconciliazione, tramite, tra le altre cose, il sostegno alla creazione e al funzionamento di tribunali internazionali ad hoc e al tribunale penale internazionale;

Motivazione

L'emendamento accenna alla corruzione in relazione con l'emendamento all'articolo 1. La formulazione proposta di lotta contro la corruzione è più forte rispetto alla proposta della Commissione di incoraggiare semplicemente misure di lotta contro la corruzione (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v)).

Emendamento 24

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v)

v) sostenendo i processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali, compreso il controllo del settore della sicurezza, **e incoraggiando l'adozione di misure anticorruzione;**

v) sostenendo i processi di riforma volti a garantire una responsabilità e un controllo democratici reali **e trasparenti**, compreso il controllo del settore della sicurezza;

Motivazione

È fondamentale garantire, nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti, un alto livello di trasparenza nelle procedure relative alla programmazione e attuazione dell'assistenza esterna.

Emendamento 25
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

i) dell'abolizione della pena di morte, della prevenzione **della** tortura e **dei** maltrattamenti e della riabilitazione delle vittime **della tortura e delle violazioni dei diritti umani**;

i) dell'abolizione della pena di morte, della prevenzione **e della lotta contro la violazione dei diritti umani, in particolare la** tortura e **i** maltrattamenti e della riabilitazione delle vittime;

Motivazione

È opportuno aggiungere la lotta contro la tortura alla prevenzione della tortura.

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii bis) (nuovo)

ii bis) di membri di organi parlamentari nei cui confronti sono intentati procedimenti giudiziari che impediscono loro di svolgere il mandato elettorale;

Motivazione

L'emendamento in oggetto mira a completare il dispositivo consentendo un aiuto diretto ai parlamentari perseguiti nell'esercizio del loro mandato elettorale. Infatti, recentemente si è verificato che parlamentari siano ingiustamente imprigionati o perseguiti da un regime autoritario, al termine di elezioni che avevano tuttavia costituito oggetto di una missione di osservazione dell'UE.

Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura;

iii) della lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, **quali il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;**

Motivazione

È preferibile specificare le possibili discriminazioni. L'emendamento riprende l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 28

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

iv) delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone;

iv) delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone, ***in particolare lottando contro le discriminazioni nei loro confronti;***

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'articolo, ma specifica la necessità di lottare contro le discriminazioni.

Emendamento 29

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)

v) dei diritti delle donne;

v) dei diritti ***e dell'emancipazione*** delle donne, ***compresa la lotta contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore e ogni altra forma di violenza contro le donne;***

Motivazione

Aumentare la sensibilità sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse contro le donne e rafforzare il testo.

Emendamento 30

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vi)

vi) dei diritti *delle* bambini;

vi) dei diritti *dei* bambini, ***tra cui la lotta contro il lavoro, il traffico e la prostituzione di bambini nonché il reclutamento e l'uso di bambini soldato;***

Motivazione

L'emendamento specifica le più importanti violazioni dei diritti dei bambini.

Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii)

vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro;

vii) della disciplina di base in materia di protezione del lavoro, **compresa la promozione della responsabilità sociale delle imprese;**

Motivazione

Aggiungere la responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii bis) (nuovo)

vii bis) dei diritti delle persone disabili;

Motivazione

I disabili sono particolarmente vulnerabili alla violazione dei loro diritti umani. Nel settore dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo ci si dimentica ampiamente e frequentemente dei diritti di queste persone. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili sta per essere adottata dall'Assemblea generale nell'autunno di quest'anno. Il nuovo strumento dell'UE per i diritti umani deve perciò riconoscere l'importanza di questa nuova Convenzione ONU e l'importanza di menzionare esplicitamente i diritti delle persone disabili in uno specifico punto dedicato a tali diritti.

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto vii ter) (nuovo)

vii ter) dei rifugiati e degli sfollati;

Motivazione

Migliorare la situazione di milioni di persone costrette in tutto il mondo ad abbandonare le loro abitazioni è una priorità rilevante per l'Unione europea. Occorre sostenere la società civile nella promozione dei diritti umani degli sfollati e dei rifugiati.

Emendamento 34
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), alinea

c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto

c) rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto

e per la promozione della democrazia, nello specifico:

e per la promozione della democrazia, e nello specifico:

Motivazione

Emendamento di natura linguistica.

Emendamento 35

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni multilaterali e regionali;

ii) favorendo la cooperazione con organizzazioni multilaterali, regionali e **locali e con la società civile;**

Motivazione

Nell'emendamento si tiene conto del livello locale, conformemente all'emendamento al considerando 11. Viene specificato il ruolo della società civile.

Emendamento 36

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

iii) caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;

iii) caldeggiando il rispetto **e verificando l'attuazione** del diritto umanitario internazionale;

Motivazione

Questo emendamento si riferisce ai casi in cui la firma di un trattato o di una convenzione internazionale comporta, per lo Stato parte, l'obbligo di varare un'apposita legislazione attuativa, cioè una modifica della legislazione nazionale che indirizzi o renda possibile l'adempimento degli obblighi del trattato.

Emendamento 37

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i)

i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE;

i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE **e rafforzando la trasparenza nei processi elettorali, anche nel corso delle procedure postelettorali, sulla base di criteri chiari e trasparenti che promuovano il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e i principi democratici;**

Motivazione

L'emendamento fa riferimento alla trasparenza nei processi elettorali e durante le campagne elettorali.

Emendamento 38

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) sostegno e rafforzamento della democrazia parlamentare, in particolare:

i) mediante misure per la costruzione di capacità per parlamenti democraticamente eletti, qualora il governo del paese interessato si opponga a tale costruzione di capacità nell'ambito dello SPA, dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato, dello Strumento per il Finanziamento della Cooperazione allo Sviluppo e della Cooperazione Economica, dello Strumento finanziario di Stabilità e dell'Accordo di Cotonou;

ii) sostenendo riforme volte a instaurare un'efficace responsabilità e vigilanza democratica, in particolare la vigilanza sulle finanze pubbliche e sul settore della sicurezza, e incoraggiando misure contro la corruzione.

Motivazione

Il rafforzamento delle istituzioni parlamentari costituisce uno dei principali mezzi per l'instaurazione e il consolidamento della democrazia nei paesi terzi. Molto spesso i governi sono poco propensi a chiedere un aiuto a favore del rafforzamento delle capacità dei parlamenti. È pertanto fondamentale che la Commissione lo chieda sistematicamente in sede di negoziazione dei programmi nazionali con i governi dei paesi terzi sulla base degli strumenti regionali. L'accordo di Cotonou rivisto propone espressamente che i parlamenti possano essere beneficiari dell'aiuto. Lo strumento in parola, le cui risorse sono limitate, contribuisce altresì in via sussidiaria al rafforzamento delle istituzioni parlamentari tramite l'osservazione delle elezioni.

Emendamento 39

Articolo 2, paragrafo 2

2. ***Laddove necessario***, tutti gli interventi di aiuto nell'ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell'uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei

2. Tutti gli interventi di aiuto nell'ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione dell'uguaglianza uomo-donna, dei diritti dei bambini, dei diritti ***delle***

bambini, dei diritti delle popolazioni autoctone e alla prevenzione dei conflitti.

minoranze e delle popolazioni autoctone, **dei diritti dei disabili** e alla prevenzione dei conflitti.

Motivazione

L'emendamento fa espressamente riferimento alle minoranze e ai disabili.

Emendamento 40
Articolo 3, paragrafo 1

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare **a** quella erogata nell'ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e lo strumento di stabilità. L'assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace.

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare **e coerente con** quella erogata nell'ambito dei regolamenti che istituiscono lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e lo strumento di stabilità. L'assistenza comunitaria di cui al presente regolamento è fornita qualora, e nella misura in cui, non risulti possibile erogare aiuti adeguati ricorrendo unicamente agli strumenti summenzionati, ovvero qualora essa risulti più efficace.

Motivazione

L'emendamento aggiunge la necessità di coerenza.

Emendamento 41
Articolo 3, paragrafo 2

2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti e con

2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea, **senza esserne subordinate**, con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari

misure adottate ai sensi del trattato dell'Unione europea.

rilevanti e con misure adottate ai sensi del trattato dell'Unione europea.

Motivazione

È possibile che, nel quadro strategico globale delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, interessi commerciali o geopolitici rivestano una certa priorità rispetto alla difesa dei diritti dell'uomo. È pertanto fondamentale ricordare in tale contesto che le misure adottate nel quadro del regolamento sono coerenti, senza esserne subordinate, con tale contesto strategico globale.

Emendamento 42
Articolo 3, paragrafo 3

3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione **favorisce** uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità.

3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione **assicura** uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assume un ruolo centrale nei processi di programmazione da parte degli Stati membri e della Comunità.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la proposta iniziale, ma la rafforza.

Emendamento 43
Articolo 3, paragrafo 4

4. La Commissione provvede ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo.

4. La Commissione provvede **a una cooperazione e** ad uno scambio regolare di informazioni con il Parlamento europeo.

Motivazione

Semplici scambi sono insufficienti.

Emendamento 44
Articolo 3, paragrafo 5

5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è oggetto di dialogo tra la Commissione e la società civile.

5. La realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento **e l'attuazione e valutazione delle attività svolte in virtù del medesimo sono** oggetto di dialogo tra la Commissione e la società civile.

Motivazione

Si deve coinvolgere la società civile nell'attuazione e valutazione del regolamento, poiché in larga misura è proprio la società civile che, attraverso le sue organizzazioni indipendenti, attua il regolamento sul campo.

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 5, a fronte di necessità impreviste o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 46
Articolo 7, paragrafo 3

3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a **5** milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3. I provvedimenti speciali per un importo superiore a **2** milioni di euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Motivazione

5 milioni sono una cifra troppo elevata rispetto alla dotazione annuale (circa 4%). È preferibile ridurre tale importo a 2 milioni come nell'IEDDH.

Emendamento 47
Articolo 7, paragrafo 4

4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a **5 milioni di euro**, la Commissione informa gli Stati membri entro un mese dall'adozione della decisione.

4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a **2 milioni di euro**, la Commissione informa **il Parlamento europeo e** gli Stati membri entro un mese dall'adozione della decisione.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 48
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il finanziamento comunitario **comprende** inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2. Il finanziamento comunitario **può** inoltre **comprendere** le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Il finanziamento delle spese amministrative è una possibilità, se del caso, ma non un obbligo.

Emendamento 49
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione assicura che le misure di sostegno siano proporzionali e adeguate per raggiungere i risultati auspicati e che non superino il 5% dell'importo globale destinato a tale strumento.

Motivazione

Ai fini di una buona gestione del denaro pubblico, è necessario che le misure di sostegno rimangano proporzionali e adeguate e non superino un massimale del 5% rispetto all'importo totale.

Emendamento 50
Articolo 8, paragrafo 3

3. La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4. **soppresso**

Motivazione

Articolo ingiustificato.

Emendamento 51
Articolo 9, paragrafo 1, alinea e lettere a) e b)

1. Fatto salvo l'articolo 13, gli organismi e gli attori elencati di seguito possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all'attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7:

a) organizzazioni della società civile e delle collettività locali e relative reti, operative a livello nazionale, regionale e internazionale;

b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale;

1. Fatto salvo l'articolo 13, gli organismi e gli attori elencati di seguito possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all'attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7:

innanzitutto:

a) organizzazioni della società civile e ***non governative*** delle collettività locali e relative reti, ***indipendentemente dal fatto che siano ufficialmente registrate o meno***, operative a livello ***locale***, nazionale, regionale e internazionale;

e altresì:

b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello ***locale***, nazionale, regionale e internazionale;

Motivazione

Senza rimettere in discussione l'ammissibilità a beneficiare dei finanziamenti prevista in questa sede, l'emendamento mira a precisare che il finanziamento della società civile è prioritario per il finanziamento a titolo del presente regolamento.

Al punto a) occorre altresì precisare la natura non governativa delle organizzazioni e specificare espressamente che organizzazioni non registrate possono beneficiare dei finanziamenti. Infatti, regimi autoritari possono rifiutare la registrazione a talune organizzazioni di promozione della democrazia o di difesa dei diritti dell'uomo. Sarebbe

incompatibile con lo scopo del regolamento penalizzare siffatte organizzazioni per tale motivo.

Infine, come in altri emendamenti, viene altresì menzionato il livello di intervento locale.

Emendamento 52

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale;

b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici o privati non a scopo di lucro, **inclusi organismi parlamentari**, e reti operative a livello nazionale, regionale e internazionale;

Emendamento 53

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

c) organizzazioni intergovernative **o interparlamentari** internazionali e regionali;

Emendamento 54

Articolo 9, paragrafo 2

2. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Essendo state apportate precisazioni all'articolo 9, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda l'ammissibilità delle organizzazioni non registrate a beneficiare dei finanziamenti, il paragrafo 2 diventa superfluo.

Emendamento 55

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, **nonché** altri attori non statali.

d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, altri attori non statali **nonché organizzazioni non governative che hanno la loro base nella società civile, purché rispondano agli**

obiettivi del presente regolamento e agiscano in conformità delle norme in materia di diritti umani.

Motivazione

Inserire specificamente le ONG e precisare il contesto del cofinanziamento da parte di società, imprese e attori privati.

Emendamento 56
Articolo 13, paragrafo 7

7. Qualora l'assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un'organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall'organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l'uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

7. Qualora l'assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un'organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall'organizzazione in questione – ***purché siano conformi con gli obiettivi del presente regolamento*** –, facendo in modo che sia garantita l'uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

Motivazione

L'emendamento ricorda la necessità di conformità agli obiettivi del regolamento.

Emendamento 57
Articolo 13, paragrafo 12

12. ***Gli aggiudicatari dei*** contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all'impiego e all'occupazione e l'abolizione del lavoro

12. ***Coloro a cui vengono aggiudicati*** contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme ILO, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all'impiego e all'occupazione e l'abolizione del lavoro

minorile.

minorile.

Motivazione

Emendamento di natura linguistica.

Emendamento 58
Articolo 15, paragrafo 2

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. ***Il Parlamento europeo e*** gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve, allo stesso titolo degli Stati membri, poter richiedere la discussione in questione.

Emendamento 59
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

***Dialogo strutturato
con il Parlamento europeo***

Un dialogo strutturato con il Parlamento europeo ha luogo secondo la seguente procedura:

a) la Commissione trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e agli Stati membri tutte le proposte di misure da sottoporre alle commissioni pertinenti nel quadro delle disposizioni di comitatologia; il Parlamento europeo riceverà altresì una copia dell'agenda prima della riunione della commissione pertinente e, successivamente, una copia

del processo verbale di detta riunione;

b) il Parlamento europeo definisce le strategie che desidera discutere con la Commissione;

c) il dialogo ha luogo durante una riunione di una commissione parlamentare o di un altro organismo secondo quanto stabilito dal Parlamento europeo; la Commissione spiega le priorità illustrate nel documento nonché i fattori che hanno determinato la scelta delle priorità; il Parlamento europeo ha quindi la possibilità di chiedere ulteriori spiegazioni esprimendo la sua posizione sulle scelte e indicando le modalità di attuazione della strategia;

d) la Commissione tiene debitamente conto di tale scambio nella determinazione e attuazione dei documenti di strategia nonché dei programmi d'azione annuali, come disposto rispettivamente agli articoli 5 e 6.

Motivazione

Senza rimettere in discussione la procedura di comitatologia, l'emendamento in parola prevede una procedura di dialogo strutturato con il Parlamento europeo. In realtà ciò consolida gli impegni già sottoscritti dalla Commissione nel quadro della negoziazione con la Commissione sull'attuazione degli strumenti adottati ai sensi della procedura di codecisione. Questo tipo di dialogo già avviene nel quadro del gruppo di coordinamento elettorale, copresieduto dai presidenti delle commissioni AFET e DEVE, per quanto riguarda le osservazioni delle elezioni.

Emendamento 60

Articolo 19

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del presente regolamento durante il primo triennio **accompagnata**, se necessario, **da** una proposta legislativa per modificare adeguatamente lo strumento.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del presente regolamento durante il primo triennio. **Qualora venisse individuato un cattivo funzionamento, la Commissione, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, presenta, se necessario, una proposta legislativa per**

modificare adeguatamente lo strumento.

Motivazione

Tale emendamento consolida gli impegni della Commissione assunti durante la seduta plenaria del Parlamento europeo il 17 maggio 2006.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)
Riferimenti	COM(2006)0354 – C6-0206/2006 – 2006/0116(COD)
Commissione competente per il merito	AFET
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 6.7.2006
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	sì 6.7.2006
Relatore per parere Nomina	Alessandro Battilocchio 10.7.2006
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	28.8.2006
Approvazione	3.10.2006
Esito della votazione finale	+: 26 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	